

STATUTO

Art.1 Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'associazione, senza fini di lucro, denominata "AssoESCO", di seguito l'"Associazione".

L'Associazione ha sede in Milano.

Con delibera dell'Assemblea degli Associati, l'Associazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Il Consiglio direttivo, a sua volta, può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, rappresentanze e uffici periferici.

2. L'Associazione:

- nel rispetto dello scopo sociale dettato all'articolo 2 del presente Statuto svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 2 e quelle a esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dal presente Statuto, dall'eventuale regolamento approvato dall'Assemblea ("Regolamento") e dal codice etico dell'Associazione approvato dall'Assemblea ("Codice Etico").

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 Scopo e Attività dell'Associazione

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e ha lo scopo di promuovere e supportare il processo di efficientamento energetico, di decarbonizzazione e, più in generale, la sostenibilità della produzione e del consumo di energia da parte delle imprese, nel settore in cui esse operano (industria, commercio, terziario), degli edifici, delle comunità e delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione svolge attività di:

- divulgazione, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e manageriale nel settore della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e della sostenibilità della

produzione e del consumo di energia;

- assistenza agli associati;
- rappresentanza col legislatore, istituzioni, enti e Pubbliche Amministrazioni sull'attività svolta dagli associati;
- monitoraggio e analisi della normativa di settore;
- sensibilizzazione nei rapporti con il legislatore, le istituzioni, gli enti e le Pubbliche Amministrazioni sulle tematiche relative all'efficienza energetica, decarbonizzazione e sostenibilità della produzione e del consumo di energia;
- collaborazione e confronto con qualsivoglia portatore di interesse al fine di individuare e promuovere condizioni di efficientamento e sostenibilità per l'energia;
- collaborazione con istituzioni, enti e Pubbliche Amministrazioni e con realtà operative ed economiche;
- ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi o attività di cui sopra.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3 Soci e Modalità di Ammissione

1. L'adesione all'Associazione attribuisce lo *status* di Socio. Soci

Possono essere Soci: le imprese organizzate in forma collettiva – società di persone e società di capitali, nelle diverse forme costituite: società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni e in accomandita per azioni e società cooperative - che esercitano l'attività di EScO (Energy Service Company/Fornitore di Servizi Energetici) o di gestione dell'energia o produzione e vendita di beni o servizi per l'efficienza energetica o la decarbonizzazione o la sostenibilità della produzione e del consumo di energia.

Soci2. Per aderire all'Associazione gli aspiranti Soci, appartenenti alle categorie di operatori individuati al comma 1 del presente articolo, devono presentare una domanda di ammissione, utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'Associazione o comunque fornito dall'Associazione su istanza del richiedente.

3. I Soci sono rappresentati, in seno all'Associazione e nei rapporti con la stessa e i relativi organi, da un unico rappresentante designato dal Socio stesso per l'intera durata di adesione all'Associazione ("Rappresentante Delegato").

Il Rappresentante Delegato designato dal Socio parteciperà ed esprimerà il voto, nelle Assemblee dell'Associazione, in rappresentanza del Socio.

Il Socio può revocare in ogni momento il Rappresentante Delegato, designando contestualmente il sostituto. Il Rappresentante Delegato decade automaticamente da tale ruolo nell'ipotesi prevista all'articolo 10, comma 2-ter, del presente Statuto.

4. I Soci, i loro Rappresentanti Delegati e gli Ex presidenti, nel caso in cui gli Ex presidenti non siano Rappresentanti Delegati dei Soci, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal Codice Etico e dal Regolamento dell'Associazione, ove approvato.

Il Regolamento, se approvato, sarà reso disponibile mediante sua pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e l'aspirante Socio dovrà prenderne visione in occasione della presentazione della domanda di ammissione.

La cessazione, per qualsivoglia ragione dello *status* di Rappresentante Delegato del Socio, comporta l'immediata decadenza di detto Rappresentante Delegato dalle cariche eventualmente ricoperte nell'Associazione; tale circostanza non incide, invece, sullo *status* onorario di Ex Presidente eventualmente ricoperto dal Rappresentante Delegato, che, pertanto, conserverà tale *status* onorario.

5. Il Consiglio direttivo delibera in merito all'ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci, dandone comunicazione scritta al richiedente entro i successivi novanta giorni.

Avverso il diniego all'ammissione, l'aspirante Socio può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà inappellabilmente nel successivo termine di novanta giorni.

6. Resta inteso che, in qualsiasi momento, tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei Soci può richiedere al Consiglio direttivo di procedere all'accertamento in merito al possesso, da parte di uno o più Soci o dei relativi Rappresentanti Delegati o degli Ex presidenti, qualora gli Ex presidenti non siano Rappresentanti Delegati dei Soci, dei requisiti prescritti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dall'eventuale Regolamento, per lo *status* di Socio o di Rappresentante Delegato del Socio o di Ex presidente.

A fronte di tale richiesta il Consiglio direttivo svolgerà i necessari accertamenti e assumerà le proprie determinazioni nei successivi trenta giorni.

7. L'ammissione all'Associazione e il conseguente *status* di Socio comporta per il Socio medesimo la conoscenza e l'accettazione integrale delle norme del presente Statuto, del Regolamento (se approvato) e del Codice Etico dell'Associazione.

Art. 4 – Cessazione del Socio dall'Associazione

1. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario, nei termini di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
- esclusione, per indegnità del Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, anche in conseguenza dell'inosservanza, da parte del Socio, dei principi dettati dal presente Statuto, dal Regolamento (qualora approvato) e dal Codice Etico, e, in ogni caso, per danni causati all'Associazione o alla categoria degli operatori dalla stessa rappresentata;
- esclusione, per perdita dei requisiti (inclusi, i requisiti di onorabilità di cui al Codice Etico e all'eventuale Regolamento) prescritti per lo *status* di Socio, accertata dal Consiglio direttivo;
- cambiamento dell'oggetto sociale della propria attività, ovvero cessione, conferimento o scissione d'azienda o di ramo d'azienda, che abbiano quale effetto la cessazione dell'esercizio dell'attività richiesta per l'ammissione all'Associazione;
- scioglimento del Socio e conseguente liquidazione del Socio;
- assoggettamento del Socio alla procedura di liquidazione giudiziale;
- fusione o incorporazione del Socio in un'altra entità con conseguente estinzione del Socio stesso;
- mancato pagamento della quota associativa, salva diversa e motivata deliberazione del Consiglio direttivo.

A tal fine il Socio è tenuto a comunicare senza indugio all'Associazione qualsivoglia accadimento o situazione che comporti o possa comportare la perdita dei requisiti prescritti, dal presente Statuto o dal Codice Etico o dal Regolamento (qualora approvato) per l'adesione all'Associazione ovvero costituire causa di cessazione dall'Associazione ai sensi del presente articolo 4.

2. La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, salvo in ogni caso il diritto di recesso. I Soci che non avranno comunicato per iscritto la volontà di recedere dall'Associazione entro il trenta settembre di ogni anno, saranno considerati Soci per l'anno successivo e obbligati al versamento della relativa quota annuale di Associazione.

Lo *status* di Socio è intrasmissibile.

La cessazione del Socio dall'Associazione è causa di decadenza del Rappresentante Delegato designato da detto Socio dalle cariche sociali eventualmente ricoperte nell'Associazione; tale circostanza non incide, invece, sullo *status* onorario di Ex Presidente eventualmente ricoperto dal Rappresentante Delegato, che, pertanto, conserverà tale *status* onorario.

Art.5 Diritti e Obblighi dei Soci

Ogni Socio ha diritto di partecipare alla vita sociale, alle assemblee e ad assumere, tramite il Rappresentante Delegato designato, cariche elettive presso gli Organi

dell'Associazione secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

Il diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione spetta esclusivamente ai Soci.

Ogni Socio dispone di un voto in Assemblea. Il Socio partecipa alle Assemblee per il tramite del Rappresentante Delegato da esso designato.

In caso di impedimento, per qualsivoglia ragione, a partecipare all'Assemblea, il Rappresentante Delegato può delegare altro soggetto a partecipare all'Assemblea in rappresentanza del Socio che lo ha designato.

La delega dovrà essere esibita al Presidente dell'Assemblea al momento della partecipazione all'adunanza.

In ogni caso, per ciascuna Assemblea, uno stesso soggetto – Rappresentante Delegato o semplice delegato per l'intervento e il voto all'Assemblea - potrà essere portatore sino a un massimo di due deleghe.

I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento, e del Codice Etico, nonché a pagare le quote associative nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Art.6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente o i Vice presidenti;
- i Comitati tecnici;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. È facoltà del Consiglio direttivo istituire un ufficio di segreteria o direzionale, con funzioni di assistenza al Presidente, ai Vice Presidenti ovvero al Consiglio direttivo, o funzioni operative o di supporto nelle attività amministrative-gestionali dell'Associazione, nonché per lo svolgimento di servizi funzionali alla tenuta delle riunioni degli Organi dell'Associazione.

Art.7 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo dell'Associazione. In via straordinaria, l'Assemblea si riunisce

ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, data e ora dell'adunanza, da trasmettere ai Soci, agli Ex presidenti e ai membri effettivi del Collegio dei Probiviri, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Le stesse informazioni saranno comunicate per mail ai Rappresentanti Delegati, agli Ex presidenti e ai membri effettivi del Collegio dei Probiviri. Per le Assemblee chiamate a deliberare in merito alle cariche elettive, l'avviso di convocazione dovrà essere trasmesso ai Soci almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci; in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, con le modalità di cui al comma 3, affinché l'Assemblea sia tenuta entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Ciascun Socio con diritto di voto ha un solo voto e non può essere portatore di più di due deleghe.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti in Assemblea, in proprio o per delega, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 21. Per le delibere aventi a oggetto le elezioni alle cariche dell'Associazione il voto è espresso in forma segreta.

7. L'Assemblea è competente per l'adozione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- elezione del Presidente;
- elezione dei componenti del Consiglio direttivo la cui nomina è riservata ai Soci, per un massimo numero di sei consiglieri, ai sensi di quanto stabilito dal successivo Articolo 8;
- elezione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (qualora sussista obbligo di legge);
- elezione dei componenti del Collegio dei probiviri;
- approvazione del programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;
- approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- approvazione delle proposte di modifica dello Statuto;
- determinazione delle quote associative annuali di cui all'Articolo 16, su proposta del Consiglio direttivo;
- approvazione dell'eventuale Regolamento dell'Associazione e del Codice Etico;
- istituzione e/o soppressione di sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, assenti o dissenzienti o astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale redatto dal Presidente (o da chi ha presieduto l'adunanza) con l'assistenza di un segretario, nominato di volta in volta dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo o tra i componenti dei Comitati tecnici o tra il personale dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

8. Alle Assemblee sono invitati gli Ex presidenti e i membri effettivi del Collegio dei Probiviri.

Art.8 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da minimo sette a massimo nove membri.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere Rappresentanti Delegati dei Soci.

2. Per la nomina del Consiglio direttivo si procede in conformità alle disposizioni che seguono.

a) L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente tra i candidati sottoposti all'Assemblea, all'esito della procedura stabilita al successivo articolo 10, dalla commissione di designazione della presidenza.

b) L'Assemblea dei Soci elegge un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei.

A tal fine, sino a dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio direttivo, ciascun Rappresentante Delegato del Socio potrà sottoporre al Presidente dell'Associazione la propria candidatura. Eventuali candidature pervenute all'Associazione in data successiva al termine anzidetto saranno ritenute inammissibili. Le candidature possono essere ritirate dagli stessi candidati fino a prima dell'apertura della votazione di cui al presente comma 2, lettera b).

Nel caso in cui due o più Soci appartengono a uno stesso Gruppo (come infra definito), solo uno dei Rappresentanti Delegati di tali Soci potrà presentare la propria candidatura. Nel caso in cui fossero presentate candidature da parte di due o più Rappresentanti Delegati di Soci appartenenti allo stesso Gruppo, in violazione dei divieti che precedono tutte le candidature presentate dai Rappresentanti Delegati dei Soci appartenenti a un Gruppo saranno ritenute inammissibili e, pertanto, non saranno sottoposte all'Assemblea convocata per l'elezione dei Consiglieri.

Ai fini del presente Statuto, con "Gruppo" si intende il Socio, la società direttamente o indirettamente controllante, le società direttamente o indirettamente controllate dal Socio o dalla controllante del Socio, secondo la nozione di controllo disposta dall'art. 2359 del codice civile.

In funzione del numero dei candidati sottoposti dai Soci nel termine anzidetto l'Assemblea deciderà anzitutto il numero dei Consiglieri che dovranno, dalla stessa,

essere eletti (da quattro a sei).

Successivamente, l'Assemblea eleggerà i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i nominativi dei candidati proposti nei termini di cui sopra.

Determinato il numero di consiglieri da nominare, saranno eletti consiglieri i candidati che avranno ottenuto il numero maggiore di preferenze – maggioranza relativa - (sino a esaurimento del numero da eleggere).

In caso di parità di preferenze, la nomina del consigliere sarà rimessa alla decisione, da assumersi a maggioranza, da parte degli altri componenti del Consiglio direttivo appena eletti nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lettera a) e alla presente lettera b).

c) Un numero di componenti compreso tra due e tre sarà nominato, successivamente all'Assemblea (ma non oltre sessanta giorni dalla stessa) dal Consiglio direttivo formatosi a seguito delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), nell'ambito di candidature sottoposte dal Presidente tra i Rappresentanti Delegati designati dai Soci. In particolare, saranno nominati fino a:

- tre componenti, qualora l'Assemblea dei Soci abbia nominato più di quattro consiglieri;
- due componenti, qualora l'Assemblea dei Soci abbia eletto quattro consiglieri.

Non possono essere eletti o nominati quali componenti del Consiglio direttivo più di un Rappresentante Delegato tra quelli designati dai Soci appartenenti a un medesimo Gruppo.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, mediante avviso contenente giorno e luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, da trasmettere ai componenti del Consiglio direttivo e ai membri del Collegio dei Probiviri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera o e-mail.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione, con modalità e termini di cui al comma 3, affinché la riunione sia tenuta entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

4-bis. Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo, quali invitati permanenti, senza diritto di voto, tutti coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione per almeno un biennio, assumendo lo *status* onorario di Ex Presidente. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di voto nel Consiglio direttivo in capo al componente del Consiglio stesso che sia stato eletto o nominato ai sensi del presente art. 8, comma 2, lettere b) e c) e che, contestualmente, risulta investito anche dello *status* onorario di Ex Presidente, ricorrendo il presupposto per tale status di cui al capoverso precedente.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano anche i membri del Collegio dei Probiviri.

5. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei

componenti aventi diritto di voto.

6. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- nominare uno o più Vice presidenti tra i membri del Consiglio direttivo con diritto di voto, su proposta del Presidente;
- nominare l'eventuale segretario, ovvero istituire l'ufficio di segreteria, su proposta del Presidente;
- istituire Comitati tecnici nominandone il Responsabile, su proposta del Presidente;
- eleggere la commissione di designazione di presidenza composta da tre membri scelti dal Consiglio direttivo dalla lista di non meno di cinque Rappresentanti Delegati dei Soci, formulata dal Presidente uscente che abbiano maturato una significativa esperienza associativa;
- deliberare le eventuali norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta relativa all'ammontare della quota associativa annuale secondo l'Articolo 16 a carico dei Soci;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- deliberare in merito all'accoglimento o al rigetto delle domande di ammissione all'Associazione pervenute dagli aspiranti Soci;
- definire linee guida per la valutazione e accettazione dei nuovi Soci o per l'esclusione del Socio, fermo restando i principi stabiliti, al riguardo, nel presente Statuto, nel Codice Etico e nell'eventuale Regolamento;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di improrogabile urgenza;
- determinare gli eventuali rimborsi spese e retribuzioni in funzione di particolari compiti assegnati;
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti all'oggetto sociale;
- istituire commissioni temporanee di studi e ricerche su tematiche di ausilio al Consiglio direttivo per l'organizzazione dell'Associazione;
- istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, rappresentanze e uffici periferici.

7. I membri del Consiglio direttivo non possono farsi rappresentare. La partecipazione dei membri del Consiglio direttivo alle attività del Consiglio direttivo costituisce principio di riferimento per ricoprire la carica di consigliere dell'Associazione, nell'interesse del

buon funzionamento dell'Associazione. Pertanto, nel caso di assenza da parte di un membro del Consiglio direttivo, per più di cinque volte dalle riunioni del Consiglio direttivo nel corso di un mandato, è facoltà del Consiglio direttivo dichiararne la decadenza entro i successivi trenta giorni.

8. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nelle deliberazioni su materie concernenti un Socio o più (es. esclusione dall'Associazione; attribuzione di incarichi) non può esercitare il diritto di voto il Consigliere o i Consiglieri che sono anche Rappresentanti Delegati designati da quelli stessi Soci.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale redatto dal Presidente (o da chi ha presieduto l'adunanza) con l'assistenza del Segretario, se nominato, o di una persona scelta dal Presidente tra i membri del Consiglio direttivo o dell'Ufficio di Segreteria, se istituito.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Art.9 Comitati Tecnici

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può istituire uno o più Comitati tecnici a tempo determinato, per lo studio e la definizione di documenti e proposte nelle materie di volta in volta stabilite dallo stesso Consiglio direttivo, determinandone compiti e funzioni e criteri di composizione.

I componenti dei Comitati tecnici possono essere anche soggetti diversi dai Rappresentanti Delegati dei Soci che partecipano in qualità di esperti sulle tematiche di competenza dei Comitati stessi.

Ciascun Comitato tecnico è presieduto da un Responsabile, nominato dal Consiglio direttivo. Il Responsabile del Comitato tecnico coordina e dirige le relative attività del Comitato stesso e riferisce sulle attività al Consiglio direttivo, ovvero ad altro membro del Consiglio direttivo secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo all'atto della istituzione del Comitato.

Art.10 Presidente e Vice presidenti

1. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, su proposta della commissione di designazione di presidenza.

A tale fine, almeno centoventi giorni prima della scadenza del suo secondo mandato consecutivo, il Presidente, formula una lista di almeno cinque Rappresentanti Delegati dei Soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che abbiano confermato il loro consenso alla possibile partecipazione alla commissione.

Il Consiglio direttivo elegge la commissione di designazione di presidenza, composta da tre membri scelti tra i Rappresentanti Delegati indicati nella lista sottoposta dal Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente nel corso del mandato, la lista di cui al primo comma è formulata dal Vice Presidente più anziano o, in sua assenza, da altro Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età che sia Rappresentante Delegato di un Socio.

I membri della commissione di designazione di presidenza non sono eleggibili alla carica di Presidente dell'Associazione. Parimenti, non è eleggibile alla carica di Presidente dell'Associazione la persona che, nel periodo compreso tra il termine iniziale per la sottoposizione ai Soci delle candidature da parte della commissione di designazione di presidenza - di cui al successivo comma 2-bis - e la data in cui si riunisce l'Assemblea per l'elezione del Presidente dell'Associazione, sia stata designata quale Rappresentante Delegato di un Socio in sostituzione di altro Rappresentante Delegato di detto Socio che sia stato membro della commissione di designazione di presidenza..

2-bis. La commissione di designazione di presidenza ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei componenti dell'Associazione allo scopo di sottoporre ai Soci, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea di elezione del Presidente, una o più proposte di candidature alla Presidenza, sulla base delle indicazioni emerse dalle consultazioni con i Soci stessi.

2-ter. Fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo capoverso, il candidato o i candidati proposti dalla commissione di designazione di presidenza devono essere Rappresentanti Delegati dei Soci.

Qualora, peraltro, uno o più candidati proposti dalla commissione di designazione di presidenza non fosse ancora un Rappresentante Delegato di un Socio dell'Associazione - fermo restando il necessario possesso da parte di detto candidato (o di detti candidati) dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4 del presente statuto - la commissione di designazione di presidenza, all'atto della proposizione della candidatura, dovrà dichiarare il nominativo del Socio dell'Associazione del quale, in caso di elezione del candidato quale Presidente dell'Associazione, lo stesso assumerà il ruolo di Rappresentante Delegato e tale dichiarazione dovrà essere previamente acconsentita dal Socio interessato. Addivenendosi alla elezione di tale candidato alla carica di Presidente dell'Associazione, per effetto dell'elezione e a far data dalla stessa, egli assumerà il ruolo di Rappresentante Delegato del Socio dichiarato dalla commissione di designazione di presidenza all'atto della presentazione dei candidati selezionati, con contestuale e conseguente decadenza, da tale ruolo, del Rappresentante Delegato in precedenza designato da tale Socio.

2-quater. Oltre al candidato o ai candidati proposti dalla commissione di designazione di presidenza, ciascun Rappresentante Delegato designato dai Soci può sottoporre la propria candidatura alla carica di Presidente dell'Associazione; a tal fine dovrà comunicare la propria candidatura alla commissione di designazione di presidenza almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea di elezione del Presidente.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di elezione del Presidente, la commissione di designazione di presidenza comunicherà ai Soci i nominativi dei Rappresentanti Delegati che hanno comunicato la propria candidatura alla Presidenza.

All'Assemblea chiamata ad eleggere il Presidente, saranno quindi sottoposti i nominativi del candidato o dei candidati selezionati dalla commissione di designazione di presidenza nonché i nominativi dei Rappresentanti Delegati che hanno comunicato la loro proposta di candidatura entro i tempi sopra descritti.

3. Almeno centoventi giorni prima della scadenza del primo biennio di carica del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà verificare la disponibilità del Presidente alla rielezione per il secondo mandato; nel caso in cui il Presidente abbia dichiarato la disponibilità alla rielezione, non si costituirà la commissione di designazione di presidenza e all'Assemblea sarà sottoposto il rinnovo della carica al Presidente in scadenza anche per il secondo mandato.

4. Qualora l'Assemblea non deliberi il rinnovo, si attiverà la procedura di elezione previste per la prima nomina e, in tale caso, i termini procedurali prenderanno come riferimento la data della Assemblea successiva da convocarsi per la nomina del Presidente e per l'elezione dei Consiglieri, restando inteso che tale Assemblea dovrà essere tenuta entro novanta giorni dalla data dell'Assemblea che non ha deliberato il rinnovo del Presidente in scadenza di primo mandato. A tal fine il Presidente in scadenza del primo mandato dovrà istituire la commissione di designazione di presidenza almeno ottanta giorni prima della Assemblea. Salvo quanto precede, restano fermi e invariati gli altri termini e la procedura di cui al precedente comma 2.

5. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai Vice presidenti, nei limiti delle deleghe loro conferite dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente ha la facoltà di assumere obblighi legali con terzi nei limiti del patrimonio associativo. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano o, in sua assenza, da altro Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età che sia Rappresentante Delegato di un Socio.

Art.11 Segretario

Su proposta del Presidente, il Consiglio direttivo, che ne definisce anche l'eventuale compenso, può nominare un segretario dell'Associazione o istituire un ufficio di segreteria, cui attribuire compiti amministrativi e gestionali fra i quali, a titolo di esempio

non esaustivo:

- coadiuvare il Presidente nella sua attività;
- rendere operative le decisioni del Consiglio direttivo;
- dirigere l'eventuale ufficio di segreteria;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- assistere il Presidente nella redazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo;
- provvedere alla gestione ordinaria dell'Associazione fino all'ammontare massimo di spesa determinato dal Consiglio direttivo;
- sottoporre al Presidente i preventivi di spesa che dovessero superare il tetto massimo fissato dal Consiglio direttivo.

Art.12 Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata in forma monocratica oppure in forma collegiale, nel rispetto della normativa applicabile. Nel caso di nomina in forma collegiale, il collegio dei revisori dei conti si comporrà di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti eletti anche tra non Soci dall'Assemblea.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è demandato, oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il controllo dell'andamento amministrativo e la verifica della contabilità.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta, in ogni caso, all'Assemblea, che ne determina anche durata della carica, nei termini consentiti dalla legge, e compensi.

Art.13 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, anche non Rappresentanti Delegati, nominati dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dello stesso anno l'Assemblea debba deliberare in merito all'elezione del Presidente dell'Associazione e alla nomina del Collegio dei Probiviri, le relative

delibere saranno assunte a mezzo di due distinte Assemblee, delle quali l'Assemblea per la nomina del Collegio dei Probiviri dovrà tenersi in data successiva di almeno tre mesi rispetto alla data dell'Assemblea che elegge il Presidente dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione e i suoi Soci.

Il componente del Collegio dei Probiviri che, con riguardo ad una specifica controversia rimessa alla decisione del Collegio stesso, si trovi in una situazione di potenziale conflitto di interesse in rapporto ad (almeno) una delle parti della controversia, deve informare senza indugio gli altri componenti del Collegio dei Probiviri e il Presidente dell'Associazione in merito a tale sua situazione, specificando i motivi del potenziale conflitto di interesse.

In ogni caso, nella decisione del Collegio dei Probiviri relativa alla suddetta controversia, il componente del Collegio dei Probiviri in potenziale conflitto di interesse sarà sostituito dal componente supplente del Collegio più anziano di età.

Costituiscono, in ogni caso, situazioni di potenziale di interesse, l'essere il componente del Collegio dei Probiviri:

- Rappresentante Delegato del Socio che è parte della controversia;
- Rappresentante Delegato di un Socio appartenente al medesimo Gruppo al quale appartiene il Socio che è parte della controversia;
- Socio, procuratore, amministratore, dipendente del Socio che è parte della controversia.

Nel Regolamento dell'Associazione potranno essere fornite ulteriori indicazioni in merito alle cause che danno luogo a potenziali conflitto di interesse agli effetti dell'applicazione della disposizione di cui al presente articolo 13.

Il Collegio dei Probiviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione/esclusione di un Socio e sui dinieghi di ammissione di aspiranti Soci deliberate dal Consiglio direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza dei componenti effettivi (due su tre), con dispensa da ogni formalità di procedura. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e del Codice Etico.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale, a eccezione dei membri dei comitati tecnici e della figura dell'Ex presidente.

Art.14 Durata delle Cariche

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto per il Collegio dei Provisori ed eventualmente per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni.

Alla scadenza del primo mandato:

- la carica di Presidente dell'Associazione e di Vice Presidente può essere confermata, per una sola volta, per il biennio successivo;

- la carica di componente del Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) del presente Statuto può essere confermata per due volte consecutive, ossia per i due bienni successivi;

- i componenti del Consiglio direttivo nominati dal Consiglio stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del presente Statuto, sono sempre rieleggibili, senza vincolo di durata dei mandati.

Trascorsi almeno dodici mesi senza aver ricoperto la carica di Presidente, di Vice Presidente o membro del Consiglio direttivo, è ammessa la ricandidatura.

2. I membri del Consiglio direttivo cessano dalla carica, in corso del mandato, per:

(a) morte;

(b) dimissioni;

(c) revoca da parte del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, limitatamente ai membri eletti dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 8, comma 2, lettera c);

(d) decadenza a seguito di cessazione dello *status* di Rappresentante Delegato del Socio, anche a seguito di cessazione, dall'Associazione, da parte del Socio che lo ha designato;

(e) decadenza dichiarata dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 8, comma 7, seconda parte, del presente Statuto.

Oltre alle ipotesi sopra indicate, il Presidente decade dalla carica (compresa quella di componente del Consiglio direttivo) qualora nel corso del mandato non abbia adempiuto per almeno una volta all'obbligo di convocare l'Assemblea e/o il Consiglio direttivo previsto, rispettivamente dall'articolo 7, comma 4 e dall'articolo 8, comma 4, del presente Statuto, salvo il caso in cui il mancato adempimento sia dovuto a motivata assenza o impedimento del Presidente stesso.

3. In caso di cessazione del Presidente, per qualsivoglia motivo, in corso di mandato, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione del Consiglio direttivo. Tale Assemblea dovrà tenersi entro novanta giorni dalla data di avvenuta conoscenza da parte del Consiglio direttivo della cessazione del Presidente. Per quanto concerne termini e procedure necessarie per l'Assemblea di

elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo si applicherà quanto stabilito nel precedente articolo 10, comma 4. Fino all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo, rimarranno in carica, in regime di *prorogatio*, i consiglieri decaduti, e le funzioni del Presidente cessato saranno assunte dal Vice Presidente più anziano o, in sua assenza, da altro Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo dal componente del Consiglio direttivo con diritto di voto più anziano di età.

4. In caso di cessazione di uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 8, comma 2, lettera b), la nomina del nuovo consigliere o dei nuovi consiglieri in sostituzione di quelli cessati sarà rimessa alla prima Assemblea utile, senza obbligo di una convocazione immediata dell'Assemblea esclusivamente a tale scopo. All'Assemblea convocata per la nomina dei consiglieri in sostituzione di quelli cessati si applicheranno, *mutatis mutandis*, le modalità, i termini e la procedura stabiliti dall'art. 8, comma 2, lettera b) del presente Statuto.

5. In caso di cessazione di uno o più consiglieri nominati ai sensi del precedente articolo 8, comma 2, lettera c), il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere alla sostituzione del consigliere cessato nominando, per cooptazione, il nuovo consigliere, su proposta del Presidente, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo in carica.

6. Qualora a seguito della cessazione di più membri del Consiglio direttivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti o nominati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e c), l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e si procederà alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 8. Si applicherà quanto stabilito al precedente comma 3 del presente articolo per quanto concerne termini e procedure per la tenuta della necessaria Assemblea di elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, fermo restando che nel caso in esame i termini di riferimento decorreranno dalla data nella quale è venuta meno la maggioranza dei consiglieri come sopra descritta.

Art.15 Patrimonio e Introiti

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative versate dai Soci;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

1.1. Gli introiti dell'Associazione sono costituiti da:

- contributi versati dai Soci;
- corrispettivi specifici e contributi supplementari a fronte di cessione di beni e prestazioni di servizi, in conformità alle finalità istituzionali;
- introiti derivanti da convenzioni;
- altri proventi e introiti realizzati nello svolgimento della propria attività.

2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio direttivo.

Art.16 Quota Associativa

1. Le quote associative a carico dei Soci possono essere modificate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, entro il trentuno agosto di ciascun anno, a valere per quello successivo, e devono essere versate dai Soci entro il trentuno gennaio di ogni anno. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi alcuna modifica, restano confermate per l'anno successivo, le stesse quote annuali dell'anno in corso.

Le quote associative sono annuali; non sono ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio e conseguente cessazione o decadenza dall'Associazione ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.

Per le ammissioni all'Associazione deliberate nel corso dell'anno solare, la quota associativa dovrà essere versata dal Socio, per l'intero anno, entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissione.

2. I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono esercitare il diritto di voto in Assemblea; parimenti, i Rappresentanti Delegati designati da detti Soci, che eventualmente ricoprono cariche nell'Associazione (es. nel Consiglio direttivo o nel Collegio dei probiviri) non possono esercitare il diritto di voto negli organi di cui sono membri.

Inoltre, il mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota associativa da parte di un Socio determina l'impossibilità del Rappresentante Delegato designato da tale Socio di essere eletto alle cariche sociali.

Art.17 Bilancio o Rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti

ricevuti.

3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

4. L'esercizio è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art.18 Divieto di Distribuzione Utili

Durante la vita dell'Associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.19 Impiego degli Utili

L'Associazione è obbligata a impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art.20 Devoluzione del Patrimonio

L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità.

Art.21 Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci ordinari presenti in Assemblea e per i quali il diritto di voto non risulti sospeso (per esempio, per mancato versamento della quota nei termini di legge).

Art.22 Modalità di Svolgimento delle Riunioni degli Organi Associativi

Le riunioni degli organi associativi potranno svolgersi anche a distanza e/o con voto per corrispondenza secondo modalità da definirsi in fase di convocazione (teleconferenza, videoconferenza, forum informatico a distanza, E-Mail).

Nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, le riunioni degli organi dell'Associazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che sia consentito agli intervenuti di votare in forma segreta nei casi previsti dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea per audioconferenza e/o videoconferenza, il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, possono non essere presenti nello stesso luogo.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono svolgersi, altresì, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (in full audio/video conference) omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le decisioni degli Organi dell'Associazione, in ogni caso, devono constare da verbale formato e sottoscritto, anche successivamente, dal Presidente e dal segretario, come nominato.

Art.23 Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

F.TO: VITTORIO COSSARINI

F.TO: EDMONDO TODESCHINI